

Bruxelles, 4 marzo 2026
(OR. en)

5290/25

Fascicolo interistituzionale:
2024/0102(NLE)

AELE 3
AND 2
SM 2
MI 15

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo che istituisce un'associazione
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino,
ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo di associazione con il Principato di Andorra ("Andorra"), il Principato di Monaco ("Monaco") e la Repubblica di San Marino ("San Marino"). I negoziati sono stati condotti sulla base delle direttive di negoziato del 16 dicembre 2014.
- (2) Il 17 settembre 2023 Monaco e la Commissione hanno convenuto di sospendere i negoziati dopo che entrambe le parti avevano constatato l'impossibilità di conciliare, da un lato, le direttive di negoziato della Commissione e, dall'altro, i limiti fissati da Monaco, volti in particolare a mantenere invariate le condizioni di vita, di lavoro e di alloggio dei propri cittadini all'interno del paese.
- (3) Tenuto conto degli stretti legami storici, geografici, culturali, politici ed economici tra l'Unione, Andorra e San Marino, nonché del desiderio comune di approfondire, diversificare e mantenere le relazioni tra loro istituendo un quadro giuridico globale e coerente, i negoziati con Andorra e San Marino si sono conclusi positivamente il 12 dicembre 2023.

- (4) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, dall'altra, ciascuno a titolo di parte distinta ("accordo di associazione") prevede la partecipazione di Andorra e San Marino al mercato interno dell'Unione e alle relative politiche orizzontali e di accompagnamento, sostituendo nel contempo l'attuale unione doganale tra l'Unione e ciascuno di tali paesi. L'accordo di associazione comprende altresì un quadro per un'eventuale cooperazione al di fuori delle quattro libertà in settori di cooperazione quali la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'istruzione, la formazione e la gioventù, la politica sociale, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la cultura e la politica regionale.
- (5) Per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'Unione, l'accordo di associazione prevede un allineamento normativo dinamico. L'accordo di associazione comprende inoltre disposizioni che istituiscono un meccanismo di risoluzione delle controversie nel cui ambito la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo di associazione.
- (6) Si tiene conto della situazione di Andorra e San Marino quali paesi di piccole dimensioni territoriali, conformemente alla dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea allegata al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Ciò si rispecchia in una serie di adeguamenti delle disposizioni degli atti giuridici dell'Unione elencati negli allegati dell'accordo di associazione, nonché in diversi periodi transitori per l'attuazione e l'applicazione di parti dell'*acquis* dell'Unione.

- (7) Il protocollo quadro 3 sui servizi finanziari allegato all'accordo di associazione ("protocollo quadro 3") consente un accesso scaglionato al mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione, in base al quale Andorra e San Marino possono decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione. Tale possibilità non dovrebbe durare più di 15 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione.

- (8) Alla luce delle specificità di Andorra e San Marino e delle relative norme e disposizioni specifiche introdotte per garantire un'integrazione ordinata e corretta del mercato, è necessario subordinare l'accesso al mercato nel settore dei servizi finanziari a garanzie specifiche in aggiunta alle garanzie che disciplinano le relazioni tra gli Stati membri nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni relative alla prestazione locale di servizi ad Andorra e a San Marino e ai poteri di emergenza dell'Autorità bancaria europea (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio², dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³ o dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ("autorità europee di vigilanza").

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

² Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁴ Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 2024/1620 del 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).

- (9) L'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione dovrebbe pertanto dipendere da una valutazione globale della piena ed efficace attuazione dell'*acquis* dell'Unione nel settore finanziario e della solidità del quadro normativo e di vigilanza di Andorra e San Marino e richiederà l'adozione, da parte della Commissione, di una raccomandazione positiva che attesti che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie stabilite nell'accordo di associazione, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di vigilanza competenti e del Comitato di risoluzione unico. Le autorità europee di vigilanza competenti e il Comitato di risoluzione unico dovrebbero effettuare una valutazione globale del settore finanziario di Andorra e San Marino sotto la supervisione della Commissione, in linea con il protocollo quadro 3 e seguendo la procedura stabilita nella presente decisione per quanto riguarda la definizione dei criteri di valutazione dell'infrastruttura di vigilanza e della metodologia per tale valutazione.
- (10) È opportuno che l'accordo di associazione sia applicato in parte a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 112, che ne prevede l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (11) La firma dell'accordo di associazione a nome dell'Unione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall'accordo di associazione che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall'Unione.

- (12) L'applicazione provvisoria di parti dell'accordo di associazione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.
- (13) È opportuno definire le condizioni specifiche della rappresentanza dell'Unione nel comitato di associazione, nei comitati misti e negli altri organi istituiti dall'accordo di associazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, spetta alla Commissione rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione conformemente ai trattati.
- (14) È opportuno, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, definire le condizioni specifiche per la decisione in merito alle posizioni da adottare a nome dell'Unione nei comitati misti istituiti dall'accordo di associazione, al fine di garantire che gli atti giuridici adottati dall'Unione nei settori contemplati dall'accordo di associazione siano integrati nell'accordo di associazione quanto prima dopo l'adozione e la trasmissione ad Andorra e a San Marino onde assicurarne, per quanto possibile, l'applicazione simultanea nell'Unione e ad Andorra e a San Marino.
- (15) È altresì opportuno autorizzare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche dell'accordo di associazione che devono essere adottate mediante una procedura semplificata o da un organo istituito dall'accordo di associazione in conformità delle disposizioni del medesimo. Le altre decisioni che devono essere adottate da un organo istituito dall'accordo di associazione, quando tale organo è chiamato ad adottare atti che hanno effetti giuridici, dovrebbero essere approvate a nome dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

- (16) Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo di associazione, è opportuno che la Commissione adotti, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo di associazione, misure compensative per l'errata applicazione dell'accordo di associazione, misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'accordo di associazione o misure di riequilibrio, misure di salvaguardia in caso di attentati terroristici o di calamità naturali o catastrofi provocate dall'uomo che colpiscano l'Unione o misure di riequilibrio, misure di salvaguardia relative al tabacco e misure di riequilibrio, compresa la sospensione dell'applicazione delle misure doganali di sicurezza. In tale contesto, i diritti del Consiglio dovrebbero essere salvaguardati mediante una procedura di consultazione.
- (17) È opportuno firmare l'accordo di associazione ed effettuare le dichiarazioni accluse alla presente decisione: dichiarazione comune dell'UE e di Andorra sulla libera circolazione delle persone e dichiarazione comune dell'UE e di Andorra sul trasporto aereo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra, con riserva della sua conclusione^{5*}.

Articolo 2

1. Sono approvate, a nome dell'Unione, la dichiarazione comune dell'UE e di Andorra sulla libera circolazione delle persone e la dichiarazione comune dell'UE e di Andorra sul trasporto aereo, accluse alla presente decisione.
2. Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni di Andorra seguenti:
 - i) dichiarazione di Andorra sul settore del tabacco; e
 - ii) dichiarazione di Andorra sulle circostanze particolari di Andorra e sulla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico.

⁵ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ...
^{*} Delegazioni/GU: cfr. documento ST 11787/2024.

Articolo 3

1. La Commissione rappresenta l'Unione in sede di comitato di associazione, di comitati misti, del sottocomitato per la cooperazione doganale, di sottocomitati per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie, di sottocomitati per i servizi finanziari e di sottocomitati per le statistiche, nonché in altri sottocomitati e gruppi di lavoro aggiuntivi istituiti a norma dell'articolo 76, paragrafo 8, dell'accordo di associazione.
2. Quando rappresenta l'Unione negli organi istituiti dall'accordo di associazione, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio in merito alle discussioni e all'esito delle riunioni e agli atti adottati nel corso di tali riunioni. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.

Articolo 4

1. Quando presenta al Consiglio una proposta che, a suo avviso, rientra in un settore disciplinato dall'accordo di associazione, la Commissione indica che, dopo l'adozione, l'applicazione dell'atto giuridico dell'Unione derivante da tale proposta deve essere estesa ad Andorra e a San Marino.

2. Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitati misti istituiti dall'articolo 76 dell'accordo di associazione per quanto riguarda le decisioni di tali comitati misti che si limitano a estendere l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione ad Andorra e a San Marino, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari, sono adottate dalla Commissione.
3. Per quanto riguarda le decisioni dei comitati misti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che hanno effetti giuridici diversi da quelli di cui a tale paragrafo, le posizioni da adottare a nome dell'Unione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Articolo 5

1. Per stabilire i criteri di valutazione dell'infrastruttura di vigilanza e la metodologia per tale valutazione di cui all'articolo 10 del protocollo quadro 3, si applica la procedura di cui al presente articolo.
2. Le autorità europee di vigilanza trasmettono alla Commissione il progetto di criteri di valutazione e il progetto di metodologia.
3. La Commissione adotta un parere sul progetto di criteri di valutazione dell'infrastruttura di vigilanza e sul progetto di metodologia per effettuare tale valutazione e lo trasmette per informazione alle autorità europee di vigilanza e al Consiglio.

4. I criteri e la metodologia di cui al paragrafo 1 tengono nella massima considerazione il parere adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 3. Qualora si discostino in modo sostanziale dal parere della Commissione, comprese le raccomandazioni ivi contenute, le autorità europee di vigilanza forniscono alla Commissione una spiegazione circostanziata.

Articolo 6

Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 15 del protocollo quadro 3, le autorità europee di vigilanza informano la Commissione, che a sua volta informa il Consiglio.

Articolo 7

1. Qualsiasi decisione dell'Unione di adottare le seguenti misure è presa dalla Commissione conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo di associazione:
 - a) misure compensative per l'applicazione errata dell'accordo di associazione al fine di correggere gli squilibri, a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, dell'accordo di associazione;

- b) misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'accordo di associazione e che rischiano di persistere o misure di riequilibrio, a norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione;
- c) misure di salvaguardia in caso di attentato terroristico o di catastrofe naturale o provocata dall'uomo che colpisca l'Unione o misure di riequilibrio, a norma dell'articolo 98 dell'accordo di associazione;
- d) misure di salvaguardia relative al tabacco a norma dell'articolo 12 del protocollo di Andorra;
- e) misure di riequilibrio, compresa la sospensione dell'applicazione delle misure doganali di sicurezza, a norma dell'articolo 24 del protocollo di Andorra.

2. Ove intenda adottare misure di cui al paragrafo 1, la Commissione fornisce tempestivamente al Consiglio informazioni sufficienti, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.

Articolo 8

1. Fatta salva la conclusione dell'accordo di associazione a una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, parti dell'accordo di associazione sono applicate in via provvisoria, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui una parte contraente ha depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, a meno che un'altra parte contraente non abbia notificato che tale applicazione provvisoria non può aver luogo.
2. La data di applicazione provvisoria dell'accordo di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Se non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo di associazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, l'accordo di associazione può applicarsi, in tutto o in parte, tra la parte UE e Andorra o San Marino a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la parte UE o Andorra o San Marino ha depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, a meno che la parte UE o Andorra o San Marino non abbia notificato che tale applicazione provvisoria non può aver luogo.

Articolo 8

Ai fini dell'articolo 8 della presente decisione, l'accordo di associazione, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente al suo articolo 112, paragrafi 2 e 3, è applicato a titolo provvisorio, ad eccezione delle materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 TFUE e che, ai fini della presente decisione, sono:

- a) gli articoli da 27 a 32 del capo 5 della parte II dell'accordo di associazione, nella misura in cui tali articoli riguardano gli investimenti indiretti e non incidono su norme comuni né ne modificano la portata;
- b) l'articolo 63 del capo 5 della parte V dell'accordo di associazione, nella misura in cui tale articolo non incide sulle norme comuni né ne modifica la portata.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
